



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 331 DEL 9 OTTOBRE 2007

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON EMANUELE PEREZ PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONALE DELL'ENTE E INCARICO DI LAVORO AUTONOMO CON IL DOTT. NICOLA TONVERONACHI (STUDIO COMMERCIALE NACCI) PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL VICE DIRETTORE

VISTE le delibere commissariali n. 3 e 4 del 19/01/06 con le quali vengono affidate al dott. Nevio Agostini le funzioni di gestione dell'Ente con la qualifica di Vice Direttore;

CONSIDERATO che l'Ente Parco, in materia di promozione e diffusione della conoscenza dell'area protetta, necessita della messa a punto di una strategia di "rilancio" dell'immagine dell'ente e di promozione delle iniziative e degli eventi in programma;

CONSIDERATO che in tale ambito, l'ente necessita di implementare i seguenti aspetti:

- predisposizione di comunicati stampa;
- predisposizione della rassegna stampa settimanale dell'ente;
- organizzazione di conferenze stampa;
- gestione contatti con quotidiani e riviste specializzate;
- aggiornamento del sito web sui temi della comunicazione;
- coordinamento redazionale di due numeri del periodico Crinali;
- predisposizione di testi e coordinamento redazionale della pubblicazione sull'attività dell'ente 2007;
- promozione di iniziative ed eventi in programma;

CONSIDERATO che l'Ente non ha possibilità di realizzare tali attività con il personale in servizio;

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di una collaborazione esterna all'ente;

CONSIDERATO che Emanuele Perez, nato a Milano il 15/12/1972 e residente a Castel Focognano, ha acquisito una serie di competenze in materia, come emerge dal curriculum di Emanuele Perez che, per motivi di tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti, non viene allegato al presente atto, ma depositato presso l'archivio del Servizio Promozione;

RITENUTO dunque che Emanuele Perez, possieda i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico in questione, incarico disciplinato nella bozza di contratto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "A";

CONSIDERATO che per il caso in questione ricorrono tutti i presupposti di cui ai punti a),b),c), e d) del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha adottato il Regolamento previsto al comma 6 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e che tale regolamento è stato sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che, ad oggi, tale regolamento è ancora all'esame del suddetto Ministero;

RITENUTO dunque, nelle more di quanto sopra, di dover stipulare con Emanuele Perez il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, come da allegato "A", relativamente al periodo dal 01/11/07 al 30/04/2008, per un importo onnicomprensivo di € 5.000,00.



CONSIDERATO altresì che l'Ente Parco, in materia amministrativo-contabile, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 97/2003, come rilevato dall'amministrazione vigilante in sede di approvazione del conto consuntivo, necessita di effettuare alcune sistemazioni contabili così da predisporre la rendicontazione consuntiva in maniera corretta;

CONSIDERATO che stante la specificità della materia questo ente non è in grado di provvedere con il personale interno alle suddette sistemazioni contabili e pertanto necessita di avvalersi di un soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità;

CONSIDERATO che il Dott. Nicola Tonveronachi (Studio Commerciale Nacci) residente a Empoli (FI) ha acquisito una serie di competenze in materia, come emerge dal curriculum che, per motivi di tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti, non viene allegato al presente atto, ma depositato presso l'archivio del Servizio Amministrativo;

RITENUTO dunque che il dott. Tonveronachi possieda i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico in questione, incarico disciplinato nella bozza di contratto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "B";

CONSIDERATO che per il caso in questione ricorrono tutti i presupposti di cui ai punti a),b),c), e d) del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha adottato il Regolamento previsto al comma 6 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e che tale regolamento è stato sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che, ad oggi, tale regolamento è ancora all'esame del suddetto Ministero;

RITENUTO dunque, nelle more di quanto sopra, di dover stipulare con il dott. Tonveronachi (Studio Commerciale Nacci) il contratto di lavoro autonomo professionale per l'attività di consulenza sulla predisposizione della rendicontazione consuntiva 2007 in base al d.p.r. 97/2003, come da allegato "B", relativamente al periodo dal 01/12/2007 al 30/04/2008, per un importo onnicomprensivo di € 3.850,00;

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B", e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "C";

DETERMINA

1. di affidare ad Emanuele Perez, per le motivazioni in esordio indicate, l'incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, per lo svolgimento delle attività dettagliate nella bozza di contratto che integra il presente atto quale allegato "A", per un importo lordo complessivo di € 5.000,00, relativo al periodo dal 01/11/07 al 30/04/08;
2. di affidare al dott. Nicola Tonveronachi (Studio Nacci), per le motivazioni in esordio indicate, l'incarico di consulente con contratto di lavoro autonomo professionale, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs 30-3-2001 n. 165, per lo svolgimento delle attività dettagliate nella bozza di contratto che integra il presente atto quale allegato "B", per un importo lordo complessivo di € 3.850,00, relativo al periodo dal 01/12/07 al 30/04/08;
3. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi è coerente con le vigenti normative, con particolare riferimento a quanto previsto ai punti a),b),c), e d) del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";



4. di precisare che l'affidamento diretto dell'incarico ad Emanuele Perez ed al dott. Tonveronachi trova giustificazione nel fatto che il Regolamento previsto al comma 6 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e adottato da questo ente, è ancora all'esame del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
5. di impegnare la somma onnicomprensiva di € 8.850,00 di cui € 5.000,00 a favore di Emanuele Perez ed € 3.850,00 a favore del dott. Nicola Tonveronachi a valere sul capitolo 2.200 del Bilancio di Previsione 2007, e la che presenta la necessaria disponibilità;
6. di prendere atto dei pareri rilasciati dal Responsabile del Servizio Promozione, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "C";

IL VICE DIRETTORE
Dott. Nevio Agostini

ALL. "A"

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA
L'ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA,
CAMPIGNA E EMANUELE PEREZ**

ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

L'anno duemilasette, il giorno _____ del mese di _____, presso la
sede del Parco Nazionale Foreste Casentinesi in Pratovecchio.

TRA

L'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna C.F.
94001420515 rappresentato dal Dott. Nevio Agostini, nato a Forlì il 01/07/1962, il
quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale vice – direttore del
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, domiciliato
per la carica presso la sede del Parco

E

Emanuele Perez, (C.F: PRZMNL72T15F205A), nato a Milano il 15/12/1972 e
residente a Castel Focognano (AR) in Loc. Carda 19;

PREMESSO

- che l'Ente Parco, in materia di promozione e diffusione della conoscenza dell'area protetta, necessita della messa a punto di una strategia di "rilancio" dell'immagine dell'ente e di promozione delle iniziative e degli eventi in programma;
- che a tal fine ritiene di dover stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- che con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ /2007 l'Ente Parco ha affidato l'incarico in questione secondo quanto previsto dal presente contratto;
- che Emanuele Perez accetta l'incarico e da la propria disponibilità a prestare la sua opera in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, nell'ambito dell'incarico stesso;

**SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA
PRIVATA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

ART. 1 – Oggetto della prestazione

L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, come sopra rappresentato, affida ad Emanuele Perez l'incarico di collaborare ai seguenti progetti:

- predisposizione di comunicati stampa;
- predisposizione della rassegna stampa settimanale dell'ente;
- organizzazione di conferenze stampa;
- gestione contatti con quotidiani e riviste specializzate;
- aggiornamento del sito web sui temi della comunicazione;
- coordinamento redazionale di due numeri del periodico Crinali;

- predisposizione di testi e coordinamento redazionale della pubblicazione sull'attività dell'ente 2007;
- promozione di iniziative ed eventi in programma;

ART. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Le parti riconoscono espressamente che il presente rapporto non costituisce in alcun modo lavoro subordinato, ma si configura quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165 e non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5, comma 2° del DPR. n. 633 del 26 ottobre 1972. La prestazione di lavoro viene svolta in piena autonomia da Emanuele Perez nell'orario e nei giorni che lo stesso riterrà più opportuno e con libera iniziativa in merito all'organizzazione della propria attività.

La prestazione di lavoro è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del lavoratore, senza impiego di mezzi propri organizzati, avvalendosi delle strutture tecniche e organizzative dell'Ente Parco.

Il collaboratore è soggetto all'obbligo di riservatezza, e non può in ogni caso diffondere notizie e apprezzamenti attinenti al progetto e all'organizzazione dello stesso, nonché le informazioni di cui verrà in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

ART. 3 - Durata della prestazione

La collaborazione inizierà a far data dal 01/11/2007 e terminerà il 30/04/2008.

ART. 4 - Compenso

Per l'espletamento dell'incarico l'Ente Parco, corrisponderà al collaboratore un corrispettivo di complessivi € 5.000,00 lordi, con oneri contributivi ed assistenziali a carico dell'Ente per tutta la durata dell'incarico e nelle misure di legge.

Il pagamento avverrà previa verifica da parte del Responsabile del Servizio Promozione del corretto svolgimento dei progetti di cui sopra e previa presentazione di adeguata documentazione contabile e sintetica relazione sull'attività svolta, con cadenza mensile per un importo mensile lordo di € 800,00 per le prime cinque mensilità e di € 1.000,00 per la sesta mensilità.

Ai fini INAIL l'Ente Parco provvederà alla copertura assicurativa per i rischi connessi all'espletamento dell'incarico.

ART. 5 - Recesso

Entrambe le parti possono risolvere il presente contratto per inadempienza o giusta causa; in caso di recesso il periodo di preavviso è di giorni quindici di calendario. In caso d'inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti dall'Ente Parco e al pagamento dei compensi maturati al collaboratore fino al momento dell'interruzione della prestazione, il recesso deve essere motivato.

Le inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.

Al di fuori dei casi di recesso per inadempienza, le parti convengono di riservarsi la possibilità di poter recedere dal presente contratto con semplice preavviso di giorni quindici di calendario senza alcun riconoscimento, per entrambe le parti, di indennità di preavviso.

ART. 6 - Disciplina applicabile

Il presente contratto è soggetto, per quanto qui non disciplinato e applicabile, in particolare alle previsioni degli artt.2222-2229 del Codice Civile, alla disciplina di cui al libro V, titolo III del Codice Civile, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917 e alle disposizioni di cui al DPR n.600/73 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - Spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del Tuir approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n.642.

Le spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 8 - Trattamento dei dati

Il collaboratore autorizza il datore di lavoro al trattamento dei dati personali a alle comunicazioni dei dati a terzi per l'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dal contratto.

ART. 9 - Controversie

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pratovecchio,

Il collaboratore
Emanuele Perez

Il Vice - Direttore
Dott. Nevio Agostini

All. B

**CONTRATTO TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA, CAMPIGNA ED IL DOTT. NICOLA TONVERONACHI**

ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

L'anno duemilasette, il giorno _____ del mese di _____, presso la
sede del Parco Nazionale Foreste Casentinesi in Pratovecchio.

TRA

L'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna C.F.
94001420515 rappresentato dal Dott. Nevio Agostini, nato a Forlì il 01/07/1962, il
quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale vice – direttore del
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, domiciliato
per la carica presso la sede del Parco

E

Dott. Nicola Toveronachi (C.F.: _____), nato a Poppi (AR) il
15/02/1970 e residente a Empoli (FI) in Largo Andrea Corsali, n°50;

PREMESSO

- che l'Ente Parco necessita di una collaborazione professionale per la sistemazione di alcuni aspetti contabili, come di seguito specificati;
- che a tal fine l'Ente Parco ritiene di dover stipulare un contratto di lavoro autonomo professionale di cui al comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- che con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____/2007 l'Ente Parco ha affidato l'incarico in questione al dott. Nicola Tonveronachi secondo quanto previsto dal presente contratto;
- che il dott. Nicola Tonveronachi accetta l'incarico e da la propria disponibilità a prestare la sua opera in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, nell'ambito dell'incarico stesso;

**SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA
PRIVATA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

ART. 1 – Oggetto della prestazione

L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, come sopra rappresentato, affida al dott. Nicola Tonveronachi l'incarico di consulenza per:

1. Collaborazione alla redazione del Conto Consuntivo 2007 (entro il 30/04/08) con revisione degli allegati Economico/Patrimoniali;
2. Organizzazione ed implementazione della gestione finanziaria della contabilità che consenta "in automatico" l'estrapolazione dei dati necessari alla redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale;
3. sessione di lavoro con il tecnico del software di contabilità per la gestione, dal gennaio 2008, della contabilità economica con il metodo della Partita Doppia;

ART. 2 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Le parti riconoscono espressamente che il presente rapporto non costituisce in alcun modo lavoro subordinato, ma si configura quale contratto di lavoro autonomo professionale ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165 ed è assoggettato ad IVA.

La prestazione di lavoro viene svolta in piena autonomia dal dott. Nicola Tonveronachi secondo i tempi che riterrà più opportuni e con libera iniziativa in merito all'organizzazione della propria attività.

Il professionista è soggetto all'obbligo di riservatezza, e non può in ogni caso diffondere notizie e apprezzamenti attinenti all'incarico ed all'organizzazione dello stesso, nonché le informazioni di cui verrà in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

ART. 3 - Durata della prestazione

L'incarico inizierà a far data dal 1/12/2007 e dovrà terminare entro il 30/04/2008.

ART. 4 - Compenso

Per l'espletamento dell'incarico, l'Ente Parco corrisponderà al professionista un corrispettivo di complessivi € 3.850,00 lordi.

Il pagamento avverrà previa verifica da parte del Responsabile del Servizio Amministrazione del corretto svolgimento dell'incarico e previa presentazione di adeguata documentazione contabile e sintetica relazione sull'attività svolta, al termine dell'incarico.

ART. 5 - Recesso

Entrambe le parti possono risolvere il presente contratto per inadempienza o giusta causa; in caso di recesso il periodo di preavviso è di giorni quindici di calendario. In caso d'inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti dall'Ente Parco e al pagamento dei compensi maturati al professionista fino al momento dell'interruzione della prestazione, il recesso deve essere motivato.

Le inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.

Al di fuori dei casi di recesso per inadempienza, le parti convengono di riservarsi la possibilità di poter recedere dal presente contratto con semplice preavviso di giorni quindici di calendario senza alcun riconoscimento, per entrambe le parti, di indennità di preavviso.

ART. 6 - Disciplina applicabile

Il presente contratto è soggetto, per quanto qui non disciplinato e applicabile, al Codice Civile, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917 e alle disposizioni di cui al DPR n.600/73 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - Spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del Tuir approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n.642.

Le spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 8 - Trattamento dei dati

L'incaricato autorizza l'ente parco al trattamento dei dati personali a alle comunicazioni dei dati a terzi per l'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dal contratto.

ART. 9 - Controversie

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pratovecchio,

Il professionista
Dott. Nicola Tonveronachi

Il Vice - Direttore
Dott. Nevio Agostini

Alc. e



PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL DOTT. EMANUELE PEREZ PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONALE DELL'ENTE E INCARICO DI LAVORO AUTONOMO CON IL DOTT. NICOLA TONVERONACHI PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione all'atto amministrativo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

9/10/07

La Responsabile del Servizio Amministrativo

(Dott.ssa Roberta Ricci)